

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**1 GENERALITA'**

- 1.1 Le condizioni generali di vendita di cui in appresso si intendono valide per qualsiasi ordine pervenuto alla SICME MOTORI e costituiscono parte essenziale di ciascun ordine. Eventuali clausole derogative nonché eventuali condizioni particolari di fornitura dovranno essere espressamente riportate nel testo della conferma d'ordine di SICME MOTORI o, comunque, concordate per iscritto. L'invio di un ordine da parte del Committente a SICME MOTORI e la successiva ricezione della conferma d'ordine di SICME MOTORI, comportano, tra l'altro, l'accettazione delle presenti condizioni generali di vendita e di ogni altra specifica condizione risultante dalla conferma d'ordine.
- 1.2 Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due parti non corrispondente a una o più delle presenti condizioni non potrà in nessun modo pregiudicare il diritto dell'altra parte di chiedere in qualsiasi momento l'applicazione delle stesse.

2 RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE

- 2.1 SICME MOTORI, nella qualità di produttore dei beni forniti al Committente, è responsabile per i danni derivanti da prodotti difettosi ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 224 del 25 maggio 1988.
- 2.2 Il Committente è a conoscenza che la destinazione di tutti i prodotti della SICME MOTORI è esclusivamente l'installazione e l'impiego in ambiente industriale ad opera di personale tecnico competente e previamente reso edotto dei potenziali pericoli che potrebbero derivare dall'uso improprio di macchine elettriche rotanti.
- 2.3 A tal fine il Committente si impegna a consegnare e diffondere al personale addetto all'installazione e all'uso dei prodotti SICME MOTORI nonché a far rispettare le prescrizioni contenute nel libretto di ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE, consegnato da SICME MOTORI all'atto della consegna del prodotto al Committente. Il Committente adotterà le stesse obbligazioni anche nel caso di alienazione dei prodotti SICME MOTORI a terzi.
- 2.4 La responsabilità per difettosità dei prodotti è esclusa in tutti i casi contemplati dall'art. 6 del DPR 224/1988. SICME MOTORI non sarà tenuta ad indennizzare danni indiretti o immateriali quali, ma non esclusivamente, perdite di produzione, perdite di guadagno, perdite di fatturazione, costi legati all'interruzione di produzione, ecc.. In ogni caso SICME MOTORI declina ogni responsabilità in caso di manomissione dei prodotti o per difettosità causate da riparazioni o interventi da parte di terzi a ciò non espressamente autorizzati.

3 ORDINI E CONFERME D'ORDINE.

Gli ordini inoltrati dal Committente a SICME MOTORI si intendono accettati solo a seguito di accettazione per iscritto da parte di SICME MOTORI (conferma d'ordine inviata per posta, telefax o e-mail), il cui contenuto deve intendersi prevalente su eventuali altre condizioni o clausole contenute nell'ordine del Committente e costituirà il documento di regolamentazione del contratto di fornitura, salvo diverse indicazioni da parte del Committente che dovranno pervenire a SICME MOTORI per iscritto entro e non oltre i 15 giorni successivi alla ricezione della conferma d'ordine.

4 TERMINI DI CONSEGNA.

I termini di consegna sono quelli indicati nella conferma d'ordine che devono intendersi come indicativi della data di disponibilità del prodotto. SICME MOTORI, pertanto, viene esonerata da ogni responsabilità per asseriti danni riconducibili a ritardi nella consegna.

5 TRASFERIMENTO DEL RISCHIO.

I prodotti forniti si intendono sempre consegnati e venduti franco stabilimento di SICME MOTORI in Torino, Italia. Qualora, per espresso accordo scritto riportato nella conferma d'ordine, i prodotti vengano venduti franco destinatario, il trasferimento del rischio da SICME MOTORI al Committente ha luogo sempre e comunque al momento in cui i prodotti medesimi lasciano lo stabilimento di SICME MOTORI.

6 CONDIZIONI DI PAGAMENTO.

In assenza di diversi accordi il pagamento deve essere effettuato all'atto della consegna della merce. Il prezzo indicato nella conferma d'ordine si intende al netto di ogni spesa, sconto o tassa. Il Committente è tenuto a pagare il prezzo dal momento della messa a disposizione del prodotto per la consegna. Il mancato o ritardato pagamento comporteranno l'addebito, con decorrenza dalla scadenza, degli interessi calcolati ai sensi del d. lgs. 231/2002 nonché la decadenza del Committente dal beneficio del termine per altre forniture eventualmente in corso con conseguente facoltà per SICME MOTORI di pretendere l'immediato pagamento o sospendere o intendere come risolti altri contratti di fornitura eventualmente non ancora eseguiti.

7 GARANZIA.

SICME MOTORI garantisce i propri prodotti per 12 mesi dalla data della consegna. La garanzia riguarda esclusivamente i difetti di fabbricazione imputabili a SICME MOTORI, la quale, nell'eventualità, ha la facoltà, a sua scelta, di provvedere alla riparazione o alla sostituzione del prodotto o del pezzo del prodotto ritenuto difettoso. Il costo ed il rischio del trasporto del prodotto difettoso dal Committente a SICME MOTORI sono a carico del primo. La garanzia decade in caso di manomissione o interventi non autorizzati da SICME MOTORI e non si estende alle parti del prodotto normalmente soggette ad usura (a solo titolo di esempio: cuscinetti, spazzole, filtri, ...). La garanzia decade altresì in caso di mancata osservanza delle prescrizioni indicate nelle ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE, disponibili a richiesta del Committente e il cui estratto è contenuto all'interno delle scatole morsetti di tutte le macchine di fornitura SICME MOTORI. Nel caso di sostituzione o riparazione di un pezzo, la garanzia si intende rinnovata limitatamente al pezzo sostituito o riparato. Il Committente non può opporre a SICME MOTORI il mancato pagamento della fornitura facendolo dipendere dall'operatività o meno della garanzia.

In ogni caso il committente decade dalla garanzia qualora abbia omissso la relativa denuncia ai sensi dell'art. 1495 1° comma c.c.

8 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

8.1 La legge regolatrice del contratto di cui le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante è quella italiana.

8.2 Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione ai contratti di cui le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante saranno di competenza del Foro di Torino.

Torino,

SICME MOTORI SPA

IL COMMITTENTE

Si approvano espressamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. le seguenti clausole :

1.1, 2.2 e 2.4, 3, 4, 5, 6, 7, 8

IL COMMITTENTE